



Comune di Noventa Vicentina
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO**

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - L'istituzione dell'Albo e le forme di associazionismo**
- Art. 3 - Articolazioni dell'Albo in sezioni**
- Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo**
- Art. 5 - Modalità di iscrizione**
- Art. 6 - Iscrizione**
- Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo Comunale**
- Art. 8 - Cancellazione dall'Albo da parte dell'Associazione**
- Art. 9 - Diritti delle Associazioni**
- Art. 10 - Pubblicità dell'Albo**
- Art. 11 - Disposizioni finali**

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, ai sensi degli artt. 40 e 41 dello Statuto Comunale.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale, per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 – L'istituzione dell'Albo e le forme di associazionismo

1. Con il presente Regolamento il Comune disciplina la tenuta dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione di problematiche di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, culturali, ricreative, sportive, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
4. Le Associazioni di cui al comma precedente sono normalmente riconducibili a:
 - a) organizzazioni di volontariato
 - b) associazioni di promozione sociale
 - c) associazioni sportive dilettantistiche

Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono organismi di solidarietà sociale che svolgono attività rivolta prevalentemente a terzi, in particolare a soggetti fragili della collettività.

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono organismi che svolgono attività prevalentemente di mutuo aiuto tra i soci stessi, con azioni aperte e rivolte anche ai terzi e a tutta la collettività.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono organizzazioni stabili che realizzano un interesse comune inerente la gestione di attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.
5. Dopo la riforma del D.Lgs 03.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) le Associazioni sono chiamate a trasformarsi in Enti del Terzo Settore (ETS); ai sensi del predetto Codice sono E.T.S. le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. La qualifica di E.T.S. si ottiene con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
7. Non potranno diventare E.T.S. e non potranno essere iscritte nell'Albo Comunale le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Art.3. – Articolazioni dell'Albo in sezioni

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- *Civile*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- *Sociale*: assistenza sociale, sanità;
- *Culturale*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
- *Ricreativo*: animazione ricreativa, promozione turistica;
- *Sportivo*: attività, promozione ed animazione sportiva;
- *Tutela ambientale*: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

2. Le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte, altrimenti si provvede d'ufficio.

Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 2 tutte le Associazioni regolarmente costituite con Atto Costitutivo e Statuto (registrato all'Agenzia delle Entrate) secondo le normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- a) sede dell'Associazione in Noventa Vicentina;
- b) attività svolta nell'ambito territoriale locale con prevalenza in Noventa Vicentina;
- c) oltre il 50% dei soci aventi residenza a Noventa Vicentina;
- d) esplicita previsione all'interno dello Statuto delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Comune a firma del legale rappresentante dell'Associazione, unitamente alle seguenti dichiarazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'Associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale,
- l'indicazione se l'Associazione ha già aggiornato il proprio Statuto al Codice del Terzo Settore al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni (in seguito RUNT) e la conseguente qualifica di E.T.S.;
- una breve descrizione delle attività svolte e dei soggetti coinvolti;
- il facoltativo consenso alla divulgazione dei dati inseriti nell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato ma, nel caso non venga rilasciata questa autorizzazione, l'Associazione sarà inserita in una sezione specifica riservata non consultabile;

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice la copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 6 - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta dal Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
3. Contro l'esclusione della richiesta d'iscrizione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Segretario Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo Comunale

1. Le Associazioni sono tenute a comunicare l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, qualora nel tempo subissero variazioni.
2. Il Comune effettua annualmente una revisione dell'Albo al fine di mantenere aggiornati i dati in esso inseriti.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo da parte dell'Associazione

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. La cancellazione va comunicata entro 30 giorni all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta:
 - a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
 - b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione d'appartenenza.

Art. 10 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque e può essere chiesto in copia.
3. Sarà facoltà del Comune pubblicare detto Albo nel sito istituzione del Comune, ma in tal caso saranno pubblicati i dati delle associazioni che hanno rilasciato apposito consenso.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento viene affisso all'Albo "on-line" per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 65 del vigente Statuto comunale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.